

R.G. P.U. n. 14-1/ 2024

Giudice delegato: dott.ssa Maria Cultrera

Gestore della crisi: dott. Alessandro Sciortino

OCC COMMERCIALISTI PALERMO



TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Giudice

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 (Procedure familiari) e 67 e ss. CCII depositata in data 31/01/2024 - con l'ausilio dell'O.C.C., che ha nominato, quale gestore, il dott. Alessandro Sciortino - da Gambino Adriana rappresenta e difesa dall'Avv. Marcello Martorana e la Relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi;

visto il provvedimento del 6/2/2024, con cui il G.D. ha formulato delle osservazioni, fissando un termine per la integrazione documentale della Relazione particolareggiata, con particolare riferimento alla composizione dell'assetto dei beni immobili di proprietà della ricorrente e la sussistenza di eventuali gravami;

rilevato che la proponente ha depositato in data 4-5/03/2024, la proposta di ristrutturazione modificata, accedendo alla facoltà prevista dal comma 5 dell'art. 67 CCI (facoltà di rimborso a scadenza della rate del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale);

rilevato che in data 5/3/2024 il Giudice ha disposto l'apertura della presente procedura di ristrutturazione dei debiti, iscritta al N.R.G. P.U. 14-1/2024, disponendo la sospensione della procedura esecutiva presso terzi da parte del creditore So.ri. S.p.a., nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

letta la nota e la documentazione allegata, depositate dal gestore della crisi – dott. Alessandro Sciortino - ai sensi dell'art. 70, comma VI, CCII in data 5/04/2024, a cui sono state allegate le comunicazioni inviate ai creditori, la memoria del procuratore della



proponente e le contestazioni dei creditori oltre alla relazione particolareggiata integrativa;

lette le contestazioni svolte, sotto vari profili, dai creditori, Sori s.p.a. e Pitagora s.p.a.;
letta la memoria datata 4 aprile 2024 redatta dal procuratore della debitrice, avv. M. Martorana, in cui - oltre a svolgere difese in ordine alle contestazioni sollevate dai creditori - aderisce parzialmente alle contestazioni sollevate dalla SORI s.p.a. e modifica la proposta nei seguenti termini: *“alla luce dei nuovi importi precisati dai predetti creditori, tenuto conto del riconoscimento in privilegio ex art. 2755 c.c. dei compensi e delle spese di esecuzione nell’ambito del procedimento esecutivo promosso da So.ri S.p.a., la somma complessiva che si propone di pagare è di **euro 10.535,86**, così composta: 1) pagamento integrale 100% dei crediti in prededuzione, pari a **euro 3.400,00**, oltre oneri, a titolo di compenso del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della crisi; 2) pagamento totale 100% in privilegio ex art. 2751 bis n.2 c.c. dei compensi e spese legali della procedura, pari a **euro 2.000,00**; 3) pagamento totale 100% in privilegio ex art. 2755 c.c. delle spese legali della procedura esecutiva promossa da So.ri. S.p.a, pari a **euro 2.269,83**; 4) pagamento parziale 10 % dei creditori chirografari per un totale di **euro 2.866,03**”*;

tenuto conto che, l’art. 70 CCII non prevede espressamente la fissazione dell’udienza dopo la fase del contraddittorio scritto disposto ai sensi dell’art. 70 commi III e VI;

ritenuto che, tuttavia, l’art. 70 comma VII CCII, nel prevedere che il giudice delegato risolva ogni contestazione prima di procedere con la eventuale omologa del piano, non esclude la possibilità che questi possa stimolare il contraddittorio orale, funzionale alla risoluzione delle contestazioni, nel contesto di una udienza appositamente fissata, specie laddove, come nel caso di specie, vengano formulate osservazioni su profili sostanziali afferenti la stessa ammissibilità del piano;

ritenuto pertanto che la soluzione di “ogni contestazione” da parte del GD - nel principio di libertà delle forme che sembra essere restituito dalla locuzione “risolta ogni contestazione” - può avvenire anche in esito ad una fase di contraddittorio orale da espletarsi appunto in una udienza appositamente fissata;

ritenuto che - tenuto conto della riformulazione della proposta - il gestore della crisi deve comunicare, **entro il 26/04/2024** a tutti i creditori anche la memoria del procuratore della parte debitrice contenente anche la proposta come riformulata unitamente alla relazione particolareggiata integrativa redatta a seguito della riformulazione della proposta;



FISSA

l'udienza del giorno 27/05/2024 ore 10:30 per sentire la parte proponente e i creditori, nonché il gestore della crisi:

DISPONE

che la memoria datata 4 aprile 2024 redatta dall'avv. Martorana contenente la modifica della proposta di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione particolareggiata integrativa, redatta a seguito della riformulazione della proposta, e al presente decreto siano comunicati **entro il 26 aprile 2024**, a cura del suddetto professionista, a tutti i creditori con le modalità già adottate e ai sensi dell'art. 70 comma I e II CCII;

DISPONE

che la memoria datata 4 aprile 2024 redatta dall'avv. Martorana contenente la modifica della proposta, unitamente alla relazione particolareggiata integrativa redatta a seguito della riformulazione della proposta, e al presente decreto (eliminati i dati sensibili), siano pubblicati senza indugio, a cura del professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it;

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente e al professionista nominato con funzioni di gestore della crisi a cura della Cancelleria.

Palermo, 18/04/2024

Il giudice delegato

Maria Cultrera

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice dr.ssa Maria Cultrera**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*



AVV. MARCELLO MARTORANA
Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 5 – 90143 Palermo
Tel. 091.2714617
avv.marcellomartorana@gmail.com
avvocatomarcellomartorana@pec.it

TRIBUNALE DI PALERMO

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

G.D. MARIA CULTRERA - R.G.P.U. 14-1/2024

MEMORIE ALLE OSSERVAZIONI DEI CREDITORI

Nell'interesse della sig.ra **GAMBINO ADRIANA**, nata a Carini (PA) il 11.1.1979, C.F. GMBDRN79A51B780G, residente in Carini (PA) in via Chiovaro n.47, rappresentata e difesa giusta procura conferita ed allegata all'originale del presente atto, dall'avv. Marcello Martorana (C.F. MRTMCL74M26G273C – avvocatomarcellomartorana@pec.it), che ha eletto domicilio presso il suo studio sito in Palermo nella via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa 5, dove ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni afferenti al presente procedimento.

PREMESSO

- che in data 22.1.2024 è stato depositato il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore da parte della sig.ra Gambino;
- che a corredo della Proposta è stata depositata la Relazione particolareggiata da parte del Gestore della crisi;
- che con provvedimento del 6.2.2024, il G.D. ha formulato delle osservazioni, fissando un termine per la integrazione documentale della Relazione particolareggiata, con particolare riferimento alla composizione dell'assetto dei beni immobili di proprietà della ricorrente e la sussistenza di eventuali gravami;
- che, anche in ossequio a quanto rilevato dal G.D., nei termini assegnati con provvedimento del 29.2.2024, si è ritenuto di dovere apportare talune modifiche al contenuto della Proposta originariamente formulata e ciò in termini migliorativi rispetto al soddisfacimento dell'interesse dei creditori e in particolare a quello garantito da rango privilegiato ipotecario, accedendo alla facoltà prevista dal comma 5 dell'art. 67 CCI (facoltà di rimborso a scadenza della rate del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale);

- che in data 4-5.03.2024 è stata depositata la nuova Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, corredata dall'integrazione della Relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi;
- che in data 5.3.2024 il Giudice ha disposto l'apertura della presente procedura di ristrutturazione dei debiti, iscritta al N.R.G. P.U. 14-1/2024, disponendo la sospensione della procedura esecutiva presso terzi da parte del creditore So.ri. S.p.a., nonché di divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- che in data 8-15.3.2024 sono stati trasmessi ai creditori la Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, unitamente al predetto provvedimento del G.D.;
- che entro il termine assegnato sono pervenute le seguenti osservazioni:

Pitagora S.p.a.

Con nota del 11.3.2024 Pitagora S.p.a., per il tramite dell'avv. Simona Piccirillo, ha precisato il debito residuo risultante a carico della sig.ra Gambino Adriana, per **euro 20.313,00**, chiedendo al contempo il riconoscimento del privilegio *ex art. 2751-bis n. 1 c.c.*, trattandosi di credito vantato in forza di contratto di cessione del quinto.

Rispetto a detta osservazione si formulano di seguito le seguenti riflessioni.

Come è noto che sul tema della falcidiabilità dei crediti garantiti da cessione del quinto è intervenuto il legislatore, dapprima novellando l'art. 8 della L. 3/2012, mediante l'introduzione del nuovo comma 1 *bis* (inserito, con effetto dal 25 dicembre 2020, dall'art. 4 *ter* del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), che prevede espressamente la possibilità di prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, e poi con il codice della crisi e dell'insolvenza che, nel ridisegnare organicamente tutta la normativa sul sovraindebitamento, all'art 67 comma 3 C.C.I.I. dispone che *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e delle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”*

Il comma 4 fa riferimento ai soli crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, disponendo che *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”*.

Ebbene, la previsione del comma 4 - secondo cui deve essere assicurato un soddisfacimento del credito in misura non inferiore a quella realizzabile avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione - opera solo se il credito sia munito di privilegio, pegno o ipoteca.

Si tratta infatti di una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, che possono essere destinatari di una previsione di soddisfacimento anche non integrale, ma solo se non inferiore al valore realizzabile nell'alternativa ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato come attestato dall'OCC.

Sulla scorta delle superiori premesse occorre stabilire se il credito del cessionario del quinto sia assistito o meno dal rango privilegiato, nella specie individuato dal creditore, in quello spettante al lavoratore subordinato per retribuzioni e indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro ex art.2751 bis n.1 c.c.

A dimostrazione della fondatezza del chiesto privilegio, il creditore riporta la pronuncia del Tribunale di Benevento del 19.4.2022.

Appare doveroso evidenziare che il citato precedente giurisprudenziale non appare pertinente con il caso che ci occupa, poiché riguarda l'ipotesi di richiesta di ammissione allo stato passivo con il rango privilegiato nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012, per somme, già maturate, rimborsate dalla Finanziaria alla procedura di liquidazione e ricevute dagli Enti previdenziali.

Sebbene, per i motivi detti, il richiamo giurisprudenziale non ha colto nel segno, lo stesso è tuttavia utile per approfondire la tematica sulla natura giuridica e sugli effetti dell'operazione di finanziamento garantita dalla cessione del quinto.

Senza alcuna pretesa di esaurire la trattazione dell'argomento in questione, assai vasto e dibattuto in dottrina e giurisprudenza, per quanto di interesse alla questione in esame, si evidenzia che la cessione del quinto integra come è noto un'ipotesi di cessione *pro solvendo* di un credito futuro, la quale determina un effetto obbligatorio immediato per i contraenti e un effetto obbligatorio per il debitore ceduto nel momento in cui questi l'abbia accettata o gli sia stata notificata, ma l'effetto reale, consistente nel trasferimento delle somme di danaro in capo al mutuante, si verifica solo nel momento in cui matura, effettivamente, il diritto del mutuatario alle retribuzioni.

Sulla base di questa premessa, assolutamente pacifica, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo il quale *“nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se tempestivamente notificata o accettata dal debitore ceduto, non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non è ancora sorto e, dunque, non si è ancora verificato l'effetto traslativo della cessione, per cui la società finanziaria non ha più diritto di ottenere il pagamento del credito mediante la rimessa diretta delle somme da parte del datore di lavoro quale cessionario del credito da lavoro, ma può soltanto insinuare il proprio credito per il finanziamento effettuato al passivo fallimentare, per l'intero importo residuo”*. (Cass. 17 gennaio 2012, n. 551; Cass. 31 agosto 2005, n. 17590).

Il principio come sopra affermato è ovviamente applicabile anche nella procedura di liquidazione del patrimonio, a partire ovviamente dall'inopponibilità della cessione del quinto effettuata a favore della finanziaria, con la conseguenza che quest'ultima può solo azionare il credito per il prestito effettuato, che ha natura chirografaria, secondo il residuo alla data del fallimento; nel mentre può azionare in via privilegiata i crediti ceduti e diventati esigibili prima del fallimento e non pagati (ossia il quinto delle mensilità maturate prima del fallimento e non versate alla finanziaria), giacchè, in questo caso, fa valere appunto il credito del lavoratore ceduto.

In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si segnalano di seguito talune sentenze di merito che, da diverse prospettive, hanno affrontato la tematica che ci occupa, concludendo per l'attribuzione del rango chirografario e non privilegiato al credito vantato dal cessionario.

Si segnala in particolare il **Tribunale di Nola** che con sentenza del **6.6.2023**, resa nel procedimento n. 1-1/2023, ha affermato che “...*In caso di finanziamento il cui rimborso avviene con cessione del quinto dello stipendio (ovvero della pensione), il credito ceduto dal lavoratore (ovvero dal pensionato) alla finanziaria è credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio (ovvero di pensione) soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio (ovvero la pensione) mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, di talché il debitore rimane nella titolarità del quinto non ancora maturato (quindi non ancora ceduto) potendo, pertanto, disporre di tale quota al fine di organizzare il piano del consumatore verso i creditori. Tale impostazione, che appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, è stata seguita, in vigenza della L. 3/2012, dalla maggioritaria giurisprudenza di merito che, pur in mancanza di una espressa previsione normativa, ha ritenuto che anche il cessionario del quinto possa essere assoggettato alla falcidia prevista per gli altri creditori. ...Tale statuizione facoltizza expressis verbis il consumatore alla presentazione di una proposta di ristrutturazione dei propri debiti che includa anche i creditori garantiti da cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, ai quali può essere garantito lo stesso trattamento riservato agli altri creditori...*”.

Analogamente il **Tribunale di Parma**, con provvedimento del **28.2.2021**, ha statuito che “È meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione della cessione del quinto dello stipendio imponendo all'ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito: il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirli, di talché, anche al fine di meglio rispettare la par condicio creditorum, detto credito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari”.

Ed ancora il **Tribunale di Benevento**, con provvedimento del **20.12.2023** ha affermato che “la normativa di cui al DPR 180/1950 risulta superata, con riguardo alle procedure di sovraindebitamento, dalla disciplina speciale introdotta – novellando la legge 3/2012 – dall’ l. 176/202 di conversione del d.l.

137/2020 e poi dal CCI: in particolare, l'art.67, co 3, CCII, dispone che <<La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4>>; il comma 4, a sua volta, dispone che <<È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.>>

Così prosegue il citato provvedimento: *“la falcidia del credito per finanziamenti con cessione del quinto, può avvenire senza rilevanza della natura pignorabile o meno del credito, perché la falcidia e la ristrutturazione sono previste espressamente dalla legge; né rileva l'alternativa della liquidazione, giacché il problema si porrebbe unicamente in caso di credito pignoratizio, unica ipotesi in cui rilevi il già citato comma 4 dell'art.67 del CCII”,* che conclude affermando inoltre che *“le cessioni del quinto, come tali, infatti, non sono garantite da ipoteca sui beni del debitore cedente, né da alcun privilegio sui beni del medesimo: il privilegio ex art.2751 bis n.1 c.c., infatti, non grava sui beni del debitore cedente, bensì su quelli del datore di lavoro: sicché, il creditore del sovraindebitato non subentra nel privilegio se non nei confronti del datore di lavoro, senza che invece alcuna causa di prelazione si crei sui beni del debitore medesimo.”*

Nello stesso senso anche il **Tribunale di Messina**, che con **sentenza 11/2023 emessa il 4.5.2023**, ha affermato che *“il comma 4 dell'art.67 CCI è una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, che possono essere destinatari di una previsione di soddisfacimento anche non integrale, ma solo se non inferiore al valore realizzabile nell'alternativa ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato come attestato dall'OCC.*

Questi ultimi arresti giurisprudenziali (Tribunale di Benevento e Tribunale di Messina) hanno inoltre integrato nelle rispettive statuizioni i principi sanciti dalla **Corte Costituzionale (sent.65 del 10.3.2022)** che ha sancito la falcidia e la ristrutturazione dei debiti garantiti dalla cessione del quinto, senza imporre specifici vincoli o limiti legati ad asseriti privilegi nell'operazioni di prestito con cessione del quinto.

“Il legislatore ha, in sostanza, consentito la falcidia e la ristrutturazione dei citati debiti, senza imporre specifici vincoli o limiti legali, **posto che l’inciso finale della disposizione è chiaramente riferito alle operazioni di prestito su pegno.** Invero: “l’attuale art. 8, comma 1-bis, alla legge n. 3 del 2012 – con un contenuto ricalcato sull’art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019 – stabilisce, come già precisato, che «la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo». L’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 3 del 2012, che recepisce il rinvio, stabilisce, infatti, che «[è] possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi». (così, rispetto all’analogia disciplina dalla l.3/2012. Corte Cost.le sent. 65/2022).

La sentenza del Tribunale di Benevento ha inoltre messo in evidenza che “non può essere riconosciuto alcuna spazio di applicazione, in senso favorevole ai creditori, all’art.268 co 4 CCII, nella parte nella quale esclude dalla liquidazione medesima i crediti impignorabili: ciò potrebbe indurre i creditori medesimi a reputare più conveniente, appunto l’alternativa della liquidazione, sull’assunto che essi potrebbero ottenere con la liquidazione grazie al combinato disposto degli art.69, co 2 e DPR 180/1950, 545 cpc e 268 CCII, l’adempimento dell’intero credito, senza alcuna decurtazione o falcidia, ma è evidente che tale tesi confliggerebbe con il menzionato disposto dell’art.67 co 3 CCII, il quale consente espressamente e con il solo specifico limite ricordato, la falcidia, mostrando un favor verso il piano che non può essere caducato attraverso il meccanico richiamo all’alienazione liquidatoria”.

Per quanto sopra argomentato si ritiene che l’osservazione formulata da Pitagora S.p.a, sia infondata, atteso che non sussistono le condizioni rispetto al credito in questione per essere considerato di per sè privilegiato o assistito da garanzie reali.

So.ri. S.p.a.

Con nota del 20.3.2024 **So.ri. S.p.a.**, per il tramite dell'avv. Antonino Orsini, ha precisato il debito residuo risultante a carico della sig.ra Gambino Adriana, **per euro 8.049,26, di cui euro 2.269,83** in privilegio speciale *ex art. 2755 c.c.* per crediti di spese di espropriazione di beni mobili.

* * * * *

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte dei creditori Pitagora S.p.a. e So.ri. S.p.a., a mezzo delle quali è stata aggiornata la precisazione del credito, la ricorrente propone le seguenti modifiche al piano di ristrutturazione dei debiti.

Alla luce dei nuovi importi precisati dai predetti creditori, tenuto conto del riconoscimento in privilegio *ex art. 2755 c.c.* dei compensi e delle spese di esecuzione nell'ambito del procedimento esecutivo promosso da So.ri S.p.a., la somma complessiva che si propone di pagare è di **euro 10.535,86**, così composta:

- 1) pagamento integrale 100% dei crediti in prededuzione, pari a **euro 3.400,00**, oltre oneri, a titolo di compenso del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della crisi;
- 2) pagamento totale 100% in privilegio *ex art. 2751 bis n.2 c.c.* dei compensi e spese legali della procedura, pari a **euro 2.000,00**;
- 3) pagamento totale 100% in privilegio *ex art. 2755 c.c.* delle spese legali della procedura esecutiva promossa da So.ri. S.p.a, pari a **euro 2.269,83**;
- 4) pagamento parziale 10 % dei creditori chirografari per un totale di **euro 2.866,03**.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo del totale complessivo dei debiti con le percentuali di soddisfo, tenuto conto dei nuovi importi.

CREDITORI	DEBITO	TIPOLOGIA	PRELAZIONE	TOT. DA PAGARE	SODDISFO
COMPENSO OCC	€ 3.400,00	COMPENSO OCC	PREDEDUZIONE	€ 3.400,00	100%
COMPENSO ADVISOR	€ 2.000,00	SPESE LEGALI	PRIVILEGIO <i>ex art. 2751 bis n.2</i>	€ 2.000,00	100%
COMPENSO E SPESE PROCEDURA ESECUTIVA SO.RI. S.P.A.	€ 2.269,83	SPESE LEGALI	PRIVILEGIO <i>ex art. 2755</i>	€ 2.269,83	100%
SO.RI. SPA	€ 5.779,43	SERVIZIO IDRICO	CHIROGRAFO	€ 557,94	10%
INTESA SAN PAOLO	€ 1.264,39	PRESTITO	CHIROGRAFO	€ 126,43	10%
ENEL	€ 1.503,68	UTENZE	CHIROGRAFO	€ 150,36	10%
PITAGORA	€ 20.313,00	PRESTITO	CHIROGRAFO	€ 2.031,30	10%
TOTALE	€ 36.530,33			€ 10.535,86	

AVV. MARCELLO MARTORANA
Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 5 – 90143 Palermo
Tel. 091.2714617
avv.marcellomartorana@gmail.com
avvocatomarcellomartorana@pec.it

In particolare, alla luce degli aggiornamenti pervenuti, la Proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali mediante il versamento di **n. 100 rate** costanti di **euro 105,36** mensili, da corrispondere entro l'ultimo giorno di ogni mese sino al soddisfo del credito indicato come in proposta.

In estremo subordine, ove non si dovesse ritenere fondate le superiori argomentazioni in ordine all'attribuzione del rango chirografario rispetto al credito vantato dal creditore Pitagora s.p.a., si chiede la concessione di un breve termine per valutare la riformulazione delle condizioni economiche della proposta di ristrutturazione, tenuto conto che della necessità di accertare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4 dell'art.67 CCI.

Palermo, 4 aprile 2024

Avv. Marcello Martorana



STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE
Alessandro Sciortino & Partners
Commercialista e Revisore Legale

**COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 67 D.LGS. N. 14/2019
proposta dalla sig.ra GAMBINO ADRIANA**

**RELAZIONE SULLE OSSERVAZIONI DEI CREDITORI
SULLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**





Il sottoscritto dott. Alessandro Sciortino, nominato professionista con funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, giusta provvedimento emesso in data 11.10.2023, a mezzo della presente riferisce sulle osservazioni dei creditori alla proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

PREMESSO

- che in data 4-5.03.2024 è stata depositata la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore modificata nei termini sopra indicati **(all.1)**;
- che a corredo della Nuova Proposta è stata depositata la integrazione della Relazione particolareggiata da parte dello scrivente Professionista OCC **(all.2)**;
- che in data 5.3.2024 il Giudice, dott.ssa Maria Cultrera, ha disposto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti N.R.G. P.U. 14-1/2024 nell'interesse della sig.ra Gambino Adriana, disponendo la sospensione della procedura esecutiva presso terzi da parte del creditore So.ri. S.p.a., nonché di divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore **(all.3)**;
- che in data 8-15.3.2024 sono stati trasmessi ai creditori la Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, unitamente al predetto provvedimento del G.D. **(all.4)**;
- che entro il termine assegnato sono pervenute le osservazioni che si allegano **(all.ti 5 e 6)**;

Stante quanto sopra, tenuto conto delle comunicazioni pervenute da parte dei creditori Pitagora S.p.a. e So.ri. S.p.a., a mezzo delle quali è stata aggiornata la precisazione del credito, lo scrivente Professionista Occ, sentito il debitore e ritenuto condivisibile il contenuto delle memorie predisposte dall'*advisor*, avv. Marcello Martorana, propone le modifiche al piano di ristrutturazione dei debiti contenute nelle predette memorie, che si allegano alla presente relazione **(all.7)**.

Si resta a disposizione del Tribunale e del Giudice Delegato per qualsivoglia chiarimento o necessità di integrazione della presente relazione.

Palermo, 4 aprile 2024

Dott. Alessandro Sciortino

